

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

Articolo 2 (Diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri nelle elezioni e nelle consultazioni referendarie di carattere locale)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«4-bis. Allo straniero titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le procedure previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

Articolo 3 (Liquidazione della prestazione pensionistica di vecchiaia)

All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, il lavoratore extracomunitario che abbia cessato l'attività lavorativa in Italia e lasci il territorio nazionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può godere, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima stabilito dall'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il lavoratore ha facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in suo favore presso forme di previdenza obbligatoria nei soli casi in cui la materia sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali. Qualora il lavoratore opti per un definitivo rientro nel Paese d'origine nell'ambito di progetti di rimpatrio volontario assistito, ha facoltà di richiedere la liquidazione dell'80% dei contributi che risultino versati.»

Articolo 4 (Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

- il comma 4 dell'articolo 3 è abrogato;
- all'articolo 6, comma 1, le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione», sono soppresse;
- all'articolo 21, comma 1, le parole: «nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote», sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri»;
- all'articolo 21, comma 1, le parole: «sono assegnate in via preferenziale quote riservate ai», sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti criteri preferenziali a favore dei»;
- all'articolo 27, comma 1, le parole: «autorizzati nell'ambito delle quote

di cui all'articolo 3, comma 4», sono soppresse;

f) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4», sono soppresse;

g) all'articolo 27-quater, comma 1, le parole: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4», sono soppresse;

h) il comma 1-quater dell'articolo 32 è abrogato;

i) all'articolo 37, comma 3, le parole: «nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e», sono soppresse.

Articolo 5 (Conversione del permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per comprovata integrazione)

All'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere convertito nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione, di cui all'articolo 22-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell'articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente, ed essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e, se in stato di disoccupazione secondo la definizione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui agli articoli 19 e 20 dello stesso decreto legislativo. Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per comprovata integrazione di cui al comma 2 è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Articolo 6 (Garanzie per l'accesso degli stranieri all'assistenza sanitaria)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I minori stranieri, fino al compimento del 18 anno, anche se in condizione di non regolarità sul territorio nazionale, accedono al Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale, con le medesime modalità previste per i minori italiani.

3-ter. Agli stranieri indigenti, non iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, è rilasciato il codice STP (straniero temporaneamente presente) se extracomunitari e il codice ENI (europeo non iscrivibile) se comunitari, ai fini dell'accesso alle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e previste dai Livelli essenziali di assistenza (LEA).

3- quater. Gli stranieri, di cui al comma 3-ter, possono iscriversi al medico di medicina generale al fine di dare continuità alle cure.

3-quinquies. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano le rispettive legislazioni di settore ai fini della piena attuazione di quanto previsto dal presente articolo.»

Articolo 7 (Garanzie per l'accesso degli stranieri alle misure di assistenza sociale)

Tutte le previsioni di legge che disciplinano i requisiti per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi da parte di cittadini di paesi non UE devono intendersi sostituite dalla previsione di cui all'art. 41 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 8 (Abrogazione dei reati di ingresso e soggiorno irregolare)

1. È abrogato l'articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.

2. In considerazione dell'abrogazione prevista nel comma 1, nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 13, comma 3-septies sono abrogate le parole “di cui all'articolo 10-bis”; all'articolo 13, comma 5 è abrogato il penultimo periodo; all'articolo 14-ter nel comma 3 è abrogato il secondo periodo; all'articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole “nel pronunciare condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis”; all'articolo 16, comma 1-bis sono abrogate le parole “di cui all'articolo 10-bis”.

3. Nei confronti degli stranieri che sono entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno restano applicabili le norme vigenti in materia di respingimenti e di espulsioni.

RISCONTRO FIRME	n°	NOME COGNOME	LUOGO DATA DI NASCITA	INDIRIZZO CAP / COMUNE	FIRMA SECONDA FIRMA PER LIBERATORIA PRIVACY*	N. ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI**
	1					
		EMAIL	@			
	2					
		EMAIL	@			
	3					
		EMAIL	@			
	4					
		EMAIL	@			
	5					
		EMAIL	@			
	6					
		EMAIL	@			
	7					
		EMAIL	@			
	8					
		EMAIL	@			
	9					
		EMAIL	@			
	10					
		EMAIL	@			
	11					
		EMAIL	@			
	12					
		EMAIL	@			
	13					
		EMAIL	@			